



CAPITANERIA DI PORTO - MOLFETTA

ORDINANZA N° 08/2005

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA :** la propria Ordinanza n.34/2003 in data 09.07.2003 con la quale sono state disciplinate le modalità per il deposito temporaneo di merci e/o materiali nelle aree portuali ricadenti nell'ambito di propria giurisdizione;
- RITENUTO** Necessario provvedere all'adeguamento dei canoni dovuti per temporanea sosta delle merci e materiali nelle aree portuali di giurisdizione;
- VISTO :** il Decreto in data 26.11.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, con il quale è stato reso noto che la media della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali al posto dei prezzi praticati dai grossisti, così come comunicato dall'ISTAT, risultava essere pari al 1,75 per l'anno 2004 ;
- VISTO :** il telefax prot. n. DEM2 - 6197/A.2.16 in data 30.11.2003 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna ha reso noto che la media della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali al posto dei prezzi praticati dai grossisti, così come comunicato dall'ISTAT, risulta essere pari al 2,80 per l'anno 2005;
- VISTI:** gli artt.30, 36, 50, 64,65 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 30.03.1942 n.327, e gli artt.38, 39 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328.

ORDINA

ART. 1: A far data dal **01.03.2005**, chiunque intenda depositare merci, da imbarcare o sbarcare, sulle banchine o sui piazzali dei porti compresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Molfetta deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima del porto nel quale si richiede il deposito delle merci, a seguito di regolare istanza in carta legale, da presentarsi con congruo anticipo e comunque almeno giorni 3(tre) prima dell'inizio del deposito, conforme all'allegato "A" nella quale dovranno inequivocabilmente essere indicati:

foglio n.2

1. Le generalità dell'istante interessato al deposito, del proprietario della merce o materiali, del ricevitore o del caricatore;
2. I metri quadrati di area portuale prescelta;
3. La natura e la quantità delle merci o materiali e la loro destinazione;
4. La prevista durata della sosta;

ART. 2: Il deposito in banchina di merce/materiale che per la propria composizione durante le fasi di deposito e/o movimentazione lungo le banchine possa determinare danni alle opere/infrastrutture/apprestamenti portuali è vietato. Le Società autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali, a seconda delle vetture impegnate potranno depositare in banchina solamente piccole quantità di merce da imbarcare/sbarcare (uno / due autotreni) per il periodo coincidente con l'inizio e la fine della giornata lavorativa.

L'Autorità Marittima di volta in volta si riserva comunque la facoltà di valutare le richieste di autorizzazione per il deposito delle succitate merci.

ART. 3: possono essere destinate a deposito tutte le aree portuali dove il deposito stesso non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni portuali. L'Autorità Marittima determinerà di volta in volta, in base al suddetto principio, i punti di deposito, l'estensione ed i limiti delle aree che potranno essere occupate, la distanza del deposito dal ciglio di banchina, l'altezza dei cumuli delle merci ed ogni altra condizione cui il deposito stesso dovrà essere subordinato.

Le merci debbono essere sistemate a regola d'arte in maniera da non costituire pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione e/o arrecare danni ad opere/infrastrutture portuali, inoltre qualora trattasi di merci che per la propria composizione possano determinare in caso di pioggia lo sversamento in mare di residui inquinanti, ovvero l'insudiciamento del manto stradale, le stesse dovranno essere coperte con appositi teloni impermeabili.

ART.4: L'Autorità Marittima, in caso di favorevole accoglimento dell'istanza, indicherà nell'autorizzazione oltre che i punti di deposito ogni altra eventuale condizione a cui il deposito medesimo dovrà essere subordinato.

La sosta temporanea, quando autorizzata, è gratuita per i primi 3(tre) giorni solari a decorrere dall'inizio delle operazioni di deposito in banchina della merce sbarcata/da imbarcare.

Trascorsi i periodi di tempo in franchigia, il canone per l'occupazione di ogni metro quadrato di area per ogni giorno di sosta equivale:

- dal 1° al 10° giorno compreso.....€ 0.0246
- dal 11° al 20° giorno compreso.....€ 0.0473
- dal 21° al 30° giorno compreso.....€ 0.0945
- dal 31° giorno in poi.....€ 0.188

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato, a mezzo di apposito modello rilasciato dall'Autorità Marittima, all'atto dello sgombero delle aree occupate

foglio n.3

quando trattasi di sosta inferiore ai 30(trenta) giorni od in mensilità anticipate
quando trattasi di sosta la cui durata prevista è superiore ai 30 (trenta) giorni.

ART. 5: E' fatta salva la facoltà delle Autorità Marittime locali di revocare, in qualsiasi momento l'autorizzazione all'occupazione delle banchine e delle aree portuali quando ritenuto necessario a proprio insindacabile giudizio.

Gli utenti rimangono obbligati ad ottemperare allo sgombero entro il termine assegnato senza diritto ad indennizzo o rimborso delle spese. In caso di mancata esecuzione potrà essere disposta la rimozione d'ufficio delle merci giacenti a spese degli interessati.

ART. 6: I depositi autorizzati non danno diritto ad ormeggi preferenziali alla banchina dove sono stati autorizzati i depositi stessi.

ART. 7: Le aree demaniali marittime di volta in volta liberate dovranno essere lasciate in perfetto stato di pulizia, integre e senza danno alcuno alle strutture ed al piano di calpestio.

ART. 8: Per le porzioni di aree abusivamente occupate è per i periodi di tempo eccedenti quelli indicati nell'autorizzazione, si procederà per il conguaglio delle somme dovute all'erario più i diritti di mora per gli eventuali ritardi nei pagamenti, fatta salva l'applicazione degli artt. 64 e 1165 del Codice della Navigazione nei confronti dei responsabili.

Inoltre, l'inosservanza della presente ordinanza è punita, come applicabile e salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, ai sensi dell'articolo 1164 e/o 1174, del Cod. Nav. e art. 14 del D.Lgs 22/97.

ART. 9: L'Ordinanza n.34/2003 in data 09.07.2003 è abrogata.

Molfetta, li 22.02.2005

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F.(CP) Massimo GASPARINI

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

(ALLEGATO "A")

**ALLA CAPITANERIA DI PORTO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
UFFICIO LOCALE MARITTIMO**

Il sottoscritto _____ - nella sua qualità di
_____ autorizzato a sottoscrivere la presente istanza in nome proprio/
per conto di/della _____, con sede _____ alla via
_____ n. P.I./C.F. _____ in relazione all'arrivo in
questo porto della M/N denominata bandiera prevista _____
per il _____ giorno _____ per sbarcare/imbarcare _____ tonnellate _____ di
_____, rivolge istanza a codesta Capitaneria/Ufficio Circondariale
Marittimo/Ufficio Locale Marittimo affinché voglia autorizzare il deposito in banchina dei
seguenti materiali/merci per complessive Tonn.di destinati a _____
_____ su area portuale da occupare di mq. sita _____
_____.

All'uopo sotto la propria responsabilità dichiara:

- il proprietario dei materiali/ merci è la ditta/Società _____ con
sede a; _____
- il ricevitore/caricatore è la ditta/società con sede a _____
----->
- la durata del deposito richiesto va dal; _____

Dichiara di essere a piena conoscenza del disposto dell'Ordinanza n.in
data _____ della Capitaneria di Porto di Molfetta e si impegna formalmente con la
presente ad osservare ogni altra disposizione particolare che codesto Comando del porto
riterrà di dover impartire.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Autorità Marittima. -

li _____

IL RICHIEDENTE
